COMUNE DI RICIGLIANO
PROTOCOLLO GENERALE
Num Prot. 0001660 in Partenza del 30-03-2023
Ore 19:1
Nome ALBO PRETORIO ON-LINE
Categoria 2 Classe 3 Fascicolo
Uffici pertinenti: UFFICIO PERSONALE - AA. GG. - SEGRET

COPIA

COMUNE di RICIGLIANO

-Provincia di Salerno-

VERBALE di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 30/03/2023

Oggetto: approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

L'anno **duemilaventitre** il giorno trenta del mese di marzo dalle ore 09:40 con la continuazione, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione pubblica ed straordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano

	Cognome e Nome	Presente (si – no)
1	Dott. Giuseppe Picciuoli - Sindaco-	Si
2	Dott. Rocco Serritella - Vicesindaco	Si
3	Dott. Andrea Serritella	SI
4	Dott. Martino Paolo Turturiello	NO
5	Sig. Pietro MALPEDE	Si
6	Sig.ra Antonella Salvatore	SI
7	Sig. Rocco TETI	Si
8	Sig. Ademir Freda	NO
9	Ing. Carmine Malpede	NO
10	Sig. Christian Iacullo	NO
11	Dott.ssa Carmen Rosa Turturiello	NO

Assegnati n. **11**	In carica n. **11**	Presenti n. **6**	Assenti n. 5

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Picciuoli in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Debora Cerullo
La seduta è PUBBLICA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sidnaco-Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Il Sindaco/Presidente introduce l'argomento n.05 dell'O.d.G., ad oggetto: " **approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti"**, illustra brevemente la proposta che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale ed alla quale integralmente si rimanda. Comunica inoltre la presenza in aula della dott.ssa Maria Pia Carleo alla quale, se necessario, i Consiglieri potranno rivolgere richieste di chiarimento.

Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento sull'argomento, il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno e pone ai voti la relativa proposta di deliberazione.
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Vista la proposta di deliberazione allegata a firma del Sindaco e del Responsabile dell'Area Finanziaria ad oggetto :" **approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti"**
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti n. 25 del 14.03.2023 con nota prot. 1366 del 15.03.2023

Preso atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da intendersi qui riportati;
Ritenuta la stessa proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
Dato atto che la votazione è stata espressa palesemente, per alzata di mano ed ha fornito il seguente risultato;
Consiglieri presenti e votanti: 06
Consiglieri Favorevoli: 06
Consiglieri contrari : :0
Consiglieri astenuti:0
dunque all'unanimità

D E L I B E R A

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: " **approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti"** così come formulata dai suoi proponenti che nel presente dispositivo, unitamente ai pareri ed agli allegati, si intende integralmente riportata e trascritta.

Infine, ravvisata l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente risultato
Consiglieri presenti e votanti: 6
Consiglieri Favorevoli: 6
Consiglieri contrari : :0
Consiglieri astenuti:0
dunque all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI RICIGLIANO
PROVINCIA DI SALERNO
Medaglia d'oro al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'art. 119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri;
- in attuazione al Titolo V della Costituzione, come riformato ad opera della Legge 5 giugno 2003, n. 131, è stato attribuito ai Comuni un potere normativo ed amministrativo generale in ambito di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e s.m.i., individua le funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, *".... a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo"*, nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7 agosto 2000 n. 267 (cd T.U.E.L.) attribuisce al Consiglio Comunale potestà in materia di organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

RILEVATO CHE

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni, stabilendo una specifica riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti alla materia delle entrate proprie tributarie e patrimoniali;
- nel dettaglio, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che: "*Le provi province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

PRESO ATTO CHE ad opera della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi dell'art. 1, comma 186 e seguenti è prevista la "*definizione agevolata delle controversie tributarie*", con l'indicazione delle procedure che consentono di avvalersi di tale strumento;

VERIFICATO CHE le predette disposizioni sono direttamente applicabili alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio;

CONSIDERATO CHE l'applicazione del nuovo istituto consente di definire le liti non definitive, ossia quando non è presente una sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della richiamata Legge n. 197/2022, ossia alla data del 1° gennaio 2023;

VERIFICATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 205, della richiamata Legge n. 197/202: "*Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";*

RILEVATO CHE la definizione agevolata delle liti pendenti consente all'ente impositore di assumere un approccio di tax compliance nei confronti dei contribuenti, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente, Legge n. 212/2000;
ATTESO CHE l'adozione dello strumento della definizione agevolata delle liti pendenti risponde ai criteri dettati dall'art. 97 della Costituzione, che impone alla Pubblica Amministrazione di rispettare i principi di imparzialità e trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa;
RILEVATO CHE, in conformità all'autonomia locale, nell'intento di garantire certezza alle entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune ha il potere di assumere decisioni in merito alla riscossione delle entrate di propria competenza;
PRESO ATTO CHE la potestà sopra richiamata deve essere coordinata con la normativa intervenuta in ambito di definizione agevolata delle controversie tributarie;
VERIFICATO CHE il legislatore ha stabilito che il termine ultimo entro il quale è possibile introdurre la definizione agevolata de qua è il 31 marzo p.v.;
CONSIDERATO CHE per introdurre la definizione agevolata occorre approvare un apposito regolamento comunale che disciplina le procedure da adottare per gestire il nuovo istituto deflativo del contenzioso, da sottoporre al consiglio comunale entro il 31 marzo p.v.;
ATTESO CHE la potestà regolamentare in ambito di definizione agevolata può riguardare esclusivamente i termini della rateazione, trattandosi dell'introduzione di uno strumento di natura processuale;
EVIDENZIATO CHE l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti, in conformità all'art. 1, comma 186 e seguenti della Legge n. 197/2022, consente di ridurre il contenzioso tributario, con vantaggi per il Comune in termini di rapidità nella riscossione, grazie alla soluzione del contenzioso in maniera più veloce;
RITENUTO opportuno avvalersi delle nuove procedure di definizione agevolata;
ATTESO CHE l'approvazione dello specifico regolamento comunale resta fuori dai vincoli dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potendo così renderlo immediatamente efficace, evitando di dover procrastinare la sua applicazione al 1° gennaio dell'anno successivo;
CONSIDERATO CHE le procedure che questo ente intende adottare consentono il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche;
VISTA l'allegata bozza di regolamento;
VISTO l'articolo 52 in materia di potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;
PRESO ATTO CHE la presente proposta dovrà essere inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria, in conformità al predetto art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs n. 267/2000, al fine della acquisizione del prescritto parere;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs 18-08-2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate;
VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) *Per tutto quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione*;

2) **DI APPROVARE** il *Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie*;
3) **DI DARE ATTO CHE** il predetto Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera approvativa della presente proposta;
4) **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza di provvedere, la delibera approvativa della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ricigliano, 09.03.2023

Il Sindaco
f.to Dott.Giuseppe Piccuoili

(ART. 49 E 147–BIS DEL TUEL D. LGS. N. 267/2000)
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione alla Giunta Comunale avente ad oggetto:

"Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2022"

Visti gli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00

ai fini della **regolarità tecnica**, si esprime parere:
[X] – favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico finanziaria e della transizione al digitale
f.to Dott.ssa Maria Pia Carleo

(ART. 49 E 147–BIS DEL TUEL D. LGS. N. 267/2000)
PARERI DI REGOLARITÀ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

"Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2022"

Visti gli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00

ai fini della **regolarità contabile**, si esprime parere:
[X] – favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico finanziaria
f.to Dott.ssa Maria Pia Carleo

COMUNE DI RICIGLIANO
PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI RICIGLIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Finalità del regolamento
Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
Art. 5 – Riduzione degli importi dovuti in applicazione alla definizione agevolata
Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata
Art. 7 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
Art. 8 – Notifica del diniego della definizione agevolata
Art. 9 – Efficacia della definizione agevolata
Art. 10 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
Art. 11 – Importi dovuti
Art. 12 – Entrata in vigore
Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 186 e seguenti della Legge 29 dicembre 2022, (Legge di bilancio 2023-2025), con particolare riferimento al comma 205, è stato elaborato il presente regolamento, in conformità ai principi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate.
2. Con il presente regolamento si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio, come indicato dalla normativa richiamata al comma 1.
3. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute dal suddetto articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022, che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, espressamente disciplinato dalla normativa vigente per le controversie relative ad entrate tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3
Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI. T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP, Imposta di Soggiorno, Imposta di Scopo, CIM,), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, dal Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Per Comune impositore si intende il Comune di Ricigliano.
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4
Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.
3. Sono altresì esclusi dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Art. 5
Riduzione degli importi dovuti in applicazione alla definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente può beneficare delle seguenti riduzioni dell'ammontare dell'imposta:
a) ricorso pendente in primo grado, in assenza di sentenza: 90%;

b) ricorso pendente con il Comune soccombente in primo grado: 40%;
c) ricorso con il Comune soccombente in secondo grado: 15%;
d) ricorso pendente in Cassazione con entrambi giudizi di merito a favore del contribuente: 5%.
2. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:
a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

Art. 6
Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
3. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mila/00), il contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che, in ogni caso, la prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023, con un massimo di n. 20 rate trimestrali, pari alla misura del 40% dell'intero importo dovuto.
4. Per l'ammontare che residua, dopo il pagamento della prima rata di cui al precedente comma, possono essere concesse le seguenti rate:
2° rata, pari all'ulteriore 20% entro il 30 dicembre 2023;
3° rata, pari all'ulteriore20% entro il 30 giugno 2024;
4° rata, pari all'ulteriore20% entro il 30 dicembre 2024.
5. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale, calcolato con il criterio del *pro rata temporis*.

Art. 7
Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità:
i. mediante consegna diretta all'ufficio protocollo/URP,
ii. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale,
iii. mediante pec, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati, per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.
4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 dicembre 2024.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8
Notifica del diniego della definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale o l'eventuale diniego dell'istanza, entro la data del 30 agosto 2023.
2. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti entro il termine del 30 agosto 2023.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il30 agosto 2023.

4. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9
Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste, entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante:
- bollettino per il pagamento mediante la piattaforma dei pagamenti di PagoPA;
- mediante versamento sul c/c intestato al Comune di Ricigliano.

Art. 10
Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al presente regolamento può essere esercitata anche con la richiesta di pagamento rateale.
2. La predetta richiesta deve essere avanzata in occasione della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.
3. Nelle ipotesi di cui al precedete comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. Al versamento degli importi dovuti, come indicato al precedente comma, si applicano le previsioni dettate dall'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 e dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997.
5. I versamenti, come indicati dal presente comma, devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 11
Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire all'agevolazione di cui al presente regolamento versando le seguenti somme:
a) l'imposta,
b) gli interessi in caso di rateazione,
c) le spese di notifica riportati nell'atto impugnato.
2. Dagli importi dovuti sulla base di quanto previsto dai precedenti commi sono decurtate le somme versate in pendenza di giudizio.
3. L'importo, come determinato nel rispetto del precedente comma, dovrà essere incrementato delle eventuali spese di lite riscosse in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
4. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
5. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
6. La presentazione della sola istanza consente di perfezionare la procedura della definizione agevolata delle liti tributarie, nell'ipotesi in cui non risultino importi da versare.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, la definizione di cui al presente regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento/procedura coattiva.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il regolamento entra immediatamente in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione e le domande di ammissione devono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e s.m.i. e della normativa correlata.

COMUNE DI RICIGLIANO
PROTOCOLLO GENERALE
Num Prot. 0001366 in Arrivo del 15-03-2023
Ore 9:0
Nome REVISORE DEI CONTI DOTT. ANTONIO CONTE
Categoria 5 Classe 3 Fascicolo
Uffici pertinenti: AREA FINANZIARIA ECONOMICA
SINDACO
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Comune di Ricigliano
Provincia di Salerno
Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 25 del 14/03/2023

Oggetto: **Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente oggetto: "*Approvazione del Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti*".**

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di marzo il sottoscritto dott. Antonio Conte - Revisore Unico nominato dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 09/05/2022, al fine di esprimente il proprio parere in merito al ***Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti***.

Premesso che in data 10/03/2023 ha ricevuto la proposta di Consiglio comunale del 09/03/2023 corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile avente ad oggetto "*Approvazione del Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti*".

Considerato che con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi dell' art. l, comma 186 e seguenti è prevista la "definizione agevolala delle controversie tributarie", con l'indicazione delle procedure che consentono di avvalersi di tale strumento.

Visto
- l'art 239 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) in materia di funzioni pareri dell'Organo di Revisione;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente;
- Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigente.

INVITA L'ENTE

A monitorare attentamente l'esito della definizione agevolata per permettere azioni correttive.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Il Revisore Unico
dott. Antonio Conte

Aversa, 14 marzo 2023

COMUNE DI RICIGLIANO PROT. N° 0001366 DEL 15-03-2023 - IN arrivo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Picciuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Debora Cerullo

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE l'adozione e la pubblicazione della presente deliberazione sarà partecipata ai capigruppo consiliari, come all'uopo prescritto dall'art. 125, comma 1^ , D.Lgs 267/2000 a cura dell'addetto alla pubblicazione;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2023:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art. 134, comma 3^ D.Lgs 267/2000);

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs 267/2000);

Ricigliano 30 MAR 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Debora Cerullo

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE-

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18.06.2009, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, D.Lgs 267/2000.

Ricigliano lì 30 MAR 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Sig. Cristoforo Donato Bagnuolo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio.

Ricigliano lì 30 MAR 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Debora Cerullo

PROVINCIA DI SALERNO - COMUNE DI RICIGLIANO